



## REGOLAMENTO PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE (art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)

### ART. 1 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene disposizioni in merito all'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici per le funzioni tecniche svolte dal personale interno della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento, come previsto dall'art. 113, commi 2 e 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. che recitano testualmente:

**comma 2** "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara del progetto, dei tempi e costi prestabiliti (...)";

**comma 3** "l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni, secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale".

## ART. 2 COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto ed il fondo è alimentato solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 3/2016 paragrafo 10.2.
5. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

## ART. 3 GRADUAZIONE DEL FONDO

1. La misura effettiva del fondo di cui al precedente ART. 2 è modulata sulla base dell'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara (inclusi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA), secondo le seguenti tabelle:

tabella A) LAVORI

<i>importo dei lavori a base d'appalto</i>	<i>percentuali da applicare</i>
fino a euro 2.000.000=	2%
oltre euro 2.000.000 e fino a euro 3.000.000=	1,5%
oltre euro 3.000.000=	1%

tabella B) SERVIZI E FORNITURE

<i>importo dei lavori a base d'appalto</i>	<i>percentuali da applicare</i>
fino a euro 500.000=	2%
oltre euro 500.000:	
- per la parte fino a euro 500.000=	2%
- per la parte oltre euro 500.000=	1,5%

2. La misura del fondo determinato secondo le tabelle di cui al precedente comma 1 è comprensiva degli oneri previdenziali, assistenziali e del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione, e l'importo non è soggetto a rettifica in considerazione di eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

## ART. 4 DESTINATARI DEL FONDO

1. La quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui ai precedenti ARTT. 2 – 3 è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti dipendenti dell'ente che svolgono le funzioni tecniche richieste

dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dai loro collaboratori. In particolare sono soggetti destinatari del fondo:

- a) il responsabile del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate al successivo comma 2. del presente articolo, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- b) i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a); per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.

2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:

- responsabile unico del procedimento;
- soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016 es.m.i.;
- soggetti incaricati della direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento della sicurezza) e della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati delle operazioni di collaudo tecnico amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione, ovvero della verifica di conformità;
- i collaboratori tecnici/giuridici-amministrativi dei suddetti soggetti.

3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento.

4. La quota del 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui ai precedenti ARTT. 2 – 3 è destinata:

- all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

## **ART. 5 INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI**

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione, individua con provvedimento la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al comma precedente.
3. Nella scelta si deve comunque tenere conto:

- della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
  - della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;
  - della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi;
  - del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano.
4. L'atto di individuazione di cui al comma 1 deve riportare espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati e i dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
  5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.

## ART. 6

### CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO TRA I SOGGETTI COINVOLTI

1. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche sono ripartite all'interno del gruppo di lavoro tenuto conto del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e indicata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio, fornitura.
2. La ripartizione delle risorse di cui al precedente comma 1 è disciplinata dalle tabelle che seguono.

tabella A) LAVORI

<i>funzione affidata</i>	<i>fase di verifica / affidamento</i> 40%	<i>fase di esecuzione</i> 60%	<i>total e 100 %</i>
responsabile del procedimento	10%	15%	25%
verifica preventiva progettazione (art. 26 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	10%	-	10%
predisposizione atti di gara e di controllo procedure di gara (artt. 32- 33 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	10%	-	10%
direzione lavori (compreso coordinamento per la sicurezza)	-	25%	25%
collaudo/certificato di regolare esecuzione	-	10%	10%
collaboratori tecnici/giuridico - amministrativi	8%	12%	20%

tabella B) SERVIZI E FORNITURE

<i>funzione affidata</i>	<i>fase di verifica / affidamento</i> 40%	<i>fase di esecuzione</i> 60%	<i>totale</i> 100%
responsabile del procedimento	14%	21%	35%
predisposizione atti di gara e di controllo procedure di gara (artt. 32-33 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	10%	-	10%
direzione dell'esecuzione	-	25%	25%
verifica conformità / certificato di regolare esecuzione	-	10%	10%
collaboratori tecnici/giuridico - amministrativi	8%	12%	20%

- Qualora uno dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro svolga più funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.
- Qualora alcune funzioni vengano affidate a personale o professionisti esterni all'ente, la/e quota/e parte/i l'importo dell'incentivo da destinare ai dipendenti è ridotto della/e percentuale/i corrispondente/i a dette prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente, e detta/e quota/e costituiscono un incremento del fondo di cui all'art. 4, comma 4.

## ART. 7

### COMPATIBILITÀ E LIMITI DI IMPIEGO

- I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti.
- Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3 del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50% del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.
- Per le finalità di cui al comma precedente l'ente provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altri enti e ai relativi incentivi erogati. Per le medesime finalità l'ente fornisce le informazioni necessarie agli enti di appartenenza per gli incarichi svolti da personale dipendente degli stessi.

## ART. 8

### FORMAZIONE PROFESSIONALE E STRUMENTAZIONE

- Per i dipendenti di cui agli ARTT. 4 – 5 l'ente:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.

**ART. 9**  
**CENTRALE DI COMMITTENZA**

1. Per l'attività svolta dall'ente nella funzione di Centrale di Committenza viene attribuito un incentivo nella misura non superiore allo 0,4 % dell'importo posto a base di gara, in conformità all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. La misura effettiva del fondo di cui al precedente comma 1 è modulata sulla base dell'importo dei lavori, servizi, forniture posto a base di gara (inclusi oneri per la sicurezza ed esclusa IVA), secondo le seguenti tabelle:

tabella A) LAVORI

<i>importo dei lavori a base d'appalto</i>	<i>percentuale da applicare</i>
fino a euro 1.000.000=	0,4 %
oltre euro 1.000.000 e fino alla soglia comunitaria	0,2 %
oltre la soglia comunitaria	0,15 %

tabella B) SERVIZI E FORNITURE

<i>importo dei lavori a base d'appalto</i>	<i>percentuale da applicare</i>
fino alla soglia comunitaria	0,4 %
di rilievo comunitario	0,2 %

3. La quota dell'80% delle risorse finanziarie del fondo di cui al presente articolo è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti dipendenti dell'ente che svolgono le proprie funzioni nell'ambito della Centrale di Committenza, ed in particolare sono soggetti destinatari del fondo:
  - responsabile unico del procedimento;
  - componenti delle commissioni giudicatrici / seggi di gara;
  - i collaboratori tecnici/giuridici-amministrativi dei suddetti soggetti.
4. La quota del 20% delle risorse finanziarie di cui al presente articolo è destinata per l'efficientamento informatico e per l'affidamento da parte dell'ente di eventuali incarichi di consulenza necessari nell'ambito dello svolgimento delle funzioni della Centrale di Committenza.
5. Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per lo svolgimento delle attività nell'ambito della Centrale di Committenza sono ripartite all'interno del gruppo di lavoro tenuto conto del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti, e la ripartizione di dette risorse è disciplinata dalle tabelle che seguono.

tabella A) LAVORI

<i>soggetti</i>	<i>quota assegnata</i>
responsabile del procedimento di gara	60 %
componenti delle commissioni giudicatrici / seggi di gara	15 %
collaboratori tecnici/giuridico - amministrativi	25 %

tabella B) SERVIZI E FORNITURE

<i>soggetti</i>	<i>quota assegnata</i>
responsabile del procedimento di gara	60 %
componenti delle commissioni giudicatrici / seggi di gara	15 %
collaboratori tecnici/giuridico - amministrativi	25 %

6. Qualora uno dei soggetti coinvolti nel gruppo di lavoro svolga più funzioni, le singole quote di competenza sono cumulate.

## **ART. 10 MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INCENTIVO**

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Direttore dell'ente, o da altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati. Tale verifica avviene:
  - al termine della fase di verifica/affidamento, ad avvenuta efficacia dell'atto di aggiudicazione del lavoro, servizio, fornitura;
  - al termine della fase di esecuzione, ad avvenuta efficacia dell'atto di approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica di conformità;
  - alla conclusione del procedimento di gara effettuato dalla Centrale di Committenza;sulla base di una relazione presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
2. Gli incentivi corrisposti nell'anno a ciascun dipendente non possono superare il limite indicato all'ART. 7, comma 2 del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'art. 113, comma 3 del Codice.
3. L'accertamento di cui al comma 1. consiste nella verifica che tutte le prestazioni affidate, di cui all'articolo 4, comma 2. e all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
4. Qualora si verificassero incrementi dei tempi per le attività previste dall'art. 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
5. Qualora si verificassero incrementi dei costi previsti dal quadro economico della singola opera o lavoro, servizio e fornitura, depurato del ribasso d'asta offerto, per le attività previste dall'articolo 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
  - b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
  - c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
6. Qualora si verificassero sia incrementi di tempi che di costi rispetto al quadro economico per le attività previste dall'art. 2 si applicano le seguenti penali:
  - a) incremento dei tempi e dei costi fino al 25%: riduzione dell'incentivo pari al 15%;
  - b) incremento dei tempi e dei costi fino al 50%: riduzione dell'incentivo pari al 30%;
  - c) incremento dei tempi e dei costi oltre il 50%: riduzione dell'incentivo pari al 60%.
7. Come specificato al comma 3., ai fini dell'applicazione del presente articolo non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 107 del Codice.

**ART. 11**  
**DISCIPLINA DELLE VARIANTI**

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del responsabile unico del procedimento che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

**ART. 12**  
**ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Giunta Esecutiva ed è pubblicato sul sito dell'Ente.

**ART. 13**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed alle disposizioni vigenti in materia.